

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA FUNZIONALE
SECONDA - PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AGRARIO ALLA FASCIA
RETRIBUTIVA INIZIALE (F1) DELL'AREA FUNZIONALE TERZA – PROFILO
PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AGRARIO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75 - RISERVATA AL
PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO
DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'articolo 22, comma 15, che dispone:

"Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, c.d. “GDPR”;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri, il CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, nonché il CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data 19 maggio 2009;

VISTO in particolare, l’art. 18, comma 5 del CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” (pubblicato in GU n. 55 del 4 marzo 2020) ed in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019, ed, in particolare, l’art. 7, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ruolo ICQRF- è stato autorizzato ad indire, tra le altre, procedure selettive di progressioni tra le aree e ad assumere a tempo indeterminato n. 7 unità di Area terza - fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario agrario, mediante il concorso riservato al personale di ruolo di cui all’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VERIFICATO che nella dotazione organica del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Sezione ICQRF - sussistono i corrispondenti posti vacanti per attivare la procedura di reclutamento autorizzata;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Indizione della procedura di selezione)

In coerenza con le facoltà assunzionali autorizzate, è indetta, ai sensi dell’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii., la procedura di selezione interna, per titoli ed esami, per il passaggio di **n. 7** (sette) unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area Seconda del ruolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Sezione ICQRF, all’area terza - fascia retributiva iniziale F1 - profilo professionale Funzionario Agrario del medesimo ruolo.

La progressione tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro.

Articolo 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale appartenente al ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali inquadrato nell'Area Seconda del Comparto "Funzioni centrali (ex Comparto Ministeri), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni o enti pubblici, in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono aver conseguito, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e ai sensi dell'Ordinamento professionale del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'Allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero medesimo sottoscritto in data 19 maggio 2009, uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali ed equipollenti;
- laurea, denominata L, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000:
 - 20/L, classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
 - 40/L, classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- laurea specialistica, denominata L.S., o laurea magistrale, denominata L.M., appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000:
 - 74/S, classe delle lauree in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
 - 77/S, classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie;
 - 78/S, classe delle lauree in scienze e tecnologie agroalimentari;
 - 79/S, classe delle lauree in scienze e tecnologie agrozootecniche;

Il titolo di studio sopra citato, nonché gli eventuali titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione Europea, sono considerati utili purché dichiarati equivalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal presente bando.

Articolo 3

(Cause di esclusione e sospensione)

Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo, costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva di sottoscrizione, o perché ricorrono altre cause di esclusione.

Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver riportato nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal presente

bando, sanzioni disciplinari superiori a quelle a quelle previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 61 CCNL 2016 – 2018 comparto Funzioni Centrali.

Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura l'aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa. Costituisce, altresì, causa di esclusione l'aver patteggiato negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal presente bando, per uno dei reati indicati nel periodo precedente ancorché la pena sia stata convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.

Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale:

1. i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale inquadramento nell'area superiore è sospeso e subordinato all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 61 CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Centrali.
2. i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei loro confronti. In tal caso, l'eventuale inquadramento nella categoria superiore è comunque sospeso e subordinato alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 61 CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Centrali.

La Direzione generale degli affari generale e delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e provvede all'adozione delle eventuali determinazioni di esclusione, ammissione con riserva e/o di sospensione all'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato esclusivamente sul sito internet e sulla Intranet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 4

(Domanda di partecipazione e termini)

I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente bando, devono far pervenire la domanda, che deve essere compilata e trasmessa esclusivamente in modalità telematica, entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché sulla intranet della stessa Amministrazione, a pena di irricevibilità, seguendo le relative istruzioni. Per la validità della domanda fa fede l'orario di ricezione della stessa sul server del Ministero.

La presentazione della domanda avviene tramite apposita piattaforma informatica web, accessibile dalla pagina Intranet del Ministero all'indirizzo <http://intranet.politicheagricole.it/?id=4151>.

Ai fini dell'accesso alla procedura i candidati devono utilizzare le proprie credenziali di accesso alla rete MIPAAF (nome utente e password).

La compilazione della domanda può avvenire in sessioni successive; i dati inseriti dal candidato possono essere modificati/integrati fino alla trasmissione telematica della domanda tramite la piattaforma. Non saranno acquisite dall'Amministrazione le domande che, nella piattaforma, non risulteranno trasmesse dal candidato entro il termine di scadenza previsto.

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consente pertanto l'invio di domande prive di tali informazioni.

A seguito della trasmissione telematica, la domanda viene acquisita dall'Amministrazione tramite protocollazione automatica: la piattaforma rende disponibile ai partecipanti la propria domanda protocollata che fa fede ai fini dell'avvenuta trasmissione all'Amministrazione.

Non sono ammesse altre forme di compilazione e di invio della domanda di partecipazione.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

- il profilo per il quale intende concorrere;
- Il possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno;
- gli estremi utili a individuare le precedenti procedure selettive in cui i candidati si sono collocati in graduatoria in qualità di vincitori, ivi inclusi i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni;
- I candidati devono, altresì, dichiarare l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura ovvero l'eventuale sussistenza di cause di ammissione con riserva, così come indicate nell'art. 3;
- uno o più numeri telefonici e un recapito di posta elettronica privato (non PEC), presso i quali possano essere contattati anche in caso di assenza dal servizio per eventuali informazioni attinenti alla procedura;

Inoltre, alla domanda deve essere allegato il *curriculum vitae* nel quale sono indicati:

1. il titolo di studio per l'accesso dall'esterno e ulteriori titoli di studio posseduti;
2. i titoli professionali e culturali posseduti;
3. gli uffici e le strutture presso cui il dipendente ha prestato servizio nell'ambito del Ministero e/o in altre pubbliche amministrazioni;
4. le funzioni svolte nell'ambito dei predetti uffici e strutture, con indicazione degli estremi dei provvedimenti di incarico conferiti dall'Amministrazione che bandisce o allegando gli atti dell'Amministrazione in cui sono state svolte le funzioni e il relativo periodo di tempo.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare:

- l'anzianità di servizio maturata nella Pubblica Amministrazione, decurtando eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità, secondo le vigenti disposizioni, tra cui vi rientra anche il congedo straordinario previsto all'art.42 del D.Lgs. 151/2001;
- il punteggio relativo alla valutazione del personale conseguito negli anni 2019, 2020 e 2021 con riferimento alla componente "comportamenti organizzativi".

Per i titoli rilasciati da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni od organismi di diritto pubblico i candidati dovranno dimostrarne il possesso allegando il relativo attestato o certificato nell'apposita sezione presente sulla piattaforma telematica.

Le informazioni indicate nella domanda e nel *curriculum vitae* dovranno essere esaustive, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 l'attribuzione del punteggio ai relativi titoli. In caso contrario non verrà assegnato alcun punteggio. Non è prevista l'integrazione, sotto ogni forma, delle predette informazioni.

Non si terrà conto dei titoli di preferenza non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente bando e della relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in quanto applicabile, inclusa la circostanza secondo cui le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove d'esame o ovvero l'eventuale loro rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul sito internet e sulla Intranet del Ministero.

L'amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R..

Con la trasmissione della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice viene nominata del Direttore generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali con apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e sulla Intranet.

La commissione è costituita da tre componenti scelti a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo del MIPAAF.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati componenti aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche che possono essere individuati anche tra i dipendenti del MIPAAF che, per competenza e curriculum professionale, risultano in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della commissione.

Articolo 6

(Criteri selettivi per la progressione tra le aree)

La procedura selettiva si basa su una prova d'esame orale e sulla valutazione dei titoli, con le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 8. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è pari a 100 punti. Il punteggio massimo complessivo della prova d'esame orale è pari a 60 punti. Il punteggio massimo conseguibile a seguito della valutazione dei titoli è pari a 40 punti.

Articolo 7

(Valutazione dei titoli)

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di un punteggio totale di 40 punti, così ripartiti:

A. Valutazione del *curriculum vitae* (massimo punti 15):

Saranno valutati:

- 1) i titoli di studio ulteriori, rispetto al titolo richiesto per l'ammissione alla selezione, aventi valore legale, rilasciati da istituti o università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal MIUR.

Gli ulteriori titoli devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista dal presente bando e a ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio ordinamento, coerenti con il profilo professionale che si andrà a ricoprire, punti 8.
 - Dottorato di ricerca, punti 5;
 - Master di I livello, coerenti con il profilo professionale che si andrà a ricoprire, punti 1,5;
 - Master di II livello, coerenti con il profilo professionale che si andrà a ricoprire, punti 2,5;
 - Diploma di Specializzazione di cui al DPCM 27 aprile 2018 n.80, punti 2,5;
 - Corsi di perfezionamento *post lauream* con attestato di partecipazione, punti 1;
 - Secondo Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio ordinamento, coerenti con il profilo professionale che si andrà a ricoprire, punti 3;
 - Secondo Diploma di Laurea Triennale, coerenti con il profilo professionale che si andrà a ricoprire, punti 2;
- 2) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di titoli culturali e professionali sotto indicati:
 - per ciascuna certificazione di lingua e informatiche, riconosciute dal MIUR, punti 1;
 - per ogni corso di formazione professionale con attestato di superamento della prova finale di valutazione, punti 1,5;
 - per ciascuna abilitazione all'esercizio delle professioni liberali coerente con il profilo professionale oggetto della presente procedura, punti 2.
 - 3) lo svolgimento, nell'ambito della pubblica amministrazione, di attività professionale qualificata comprovata da provvedimenti di incarico conferiti dall'Amministrazione o da altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

In particolare, sarà attribuito:

- per ogni provvedimento di conferimento incarico, facendo esclusivo riferimento ai provvedimenti firmati dal Ministro, dai Capi Dipartimento e dai Direttori Generali, punti 1.
- 4) l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, riferendosi esclusivamente a graduatorie di selezioni ancora in corso di validità secondo la vigente normativa, di medesimo profilo professionale oggetto della progressione tra le aree.

In particolare, saranno attribuiti 2 punti per ogni procedura selettiva in cui il candidato è risultato idoneo, fino ad un massimo di 4.

B. Esperienza lavorativa maturata (massimo punti 15).

- 1) Anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'interno dell'area seconda:
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità, punti 0,80;
- 2) Anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'interno dell'area prima:
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità, punti 0,40;
- 3) Anzianità di servizio maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato all'interno della seconda area:
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità, punti 0,60;
- 4) Anzianità di servizio maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato all'interno della prima area:
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità, punti 0,20;

C. Media della valutazione della performance individuale nel triennio 2019-2021 (massimo punti 10):

- 25: punti 10;
- da 23 a 24,9: punti 9;
- da 20 a 22,9: punti 8;
- da 17 a 19,9: punti 7;
- da 15 a 16,9: punti 6
- da 12 a 14,9: punti 5;
- da 10 a 11,9: punti 4;
- inferiore a 10: punti 0.

Articolo 8

(Prova d'esame orale)

La prova d'esame orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare, per ogni specifico profilo professionale, la competenza, le esperienze lavorative acquisite dai candidati, le attività svolte, i risultati conseguiti, le attitudini utili allo svolgimento delle mansioni e le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

- a. Prodotti agroalimentari (vino, olio, formaggi, latte e derivati, carne, prodotti ortofrutticoli): tecniche di produzione e caratteristiche merceologiche;
- b. normativa sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari nonché sui prodotti di qualità registrata (DOP/IGP e agricoltura biologica);
- c. elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli atti ed ai poteri di polizia giudiziaria;
- d. procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative;

Nell'ambito della stessa prova d'esame orale si procederà all'accertamento della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse e del livello base della lingua inglese.

All'esito del colloquio viene attribuito un punteggio fino ad un massimo di 60 punti, di cui massimo 2 punti attribuiti alla competenza della lingua inglese e massimo 5 punti attribuiti alla conoscenza delle tecnologie informatiche.

La prova d'esame orale consisterà nella somministrazione di quesiti selezionati tra quelli della banca dati che verrà predisposta e pubblicata sulla pagina Intranet e Internet del Ministero.

La prova di inglese verterà sulla traduzione di un breve testo e la prova di informatica sarà finalizzata ad accertare le competenze sull'uso dei sistemi informatici maggiormente diffusi.

Articolo 9

(Calendario delle prove)

Il calendario della prova d'esame orale è pubblicato sul sito Internet e sulla Intranet del Ministero almeno venti giorni prima dalla data stabilita per la prova stessa. Detta pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione per lo svolgimento della prova e i candidati devono presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 10

(Titoli di preferenza)

Gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda partecipazione. Non si terrà conto dei titoli di preferenza non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

Articolo 11

(Graduatoria)

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, per ciascun ruolo, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il Direttore della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali con proprio decreto approva la graduatoria di merito che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla Intranet; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

La suddetta graduatoria ha vigenza fino al 31 dicembre 2022, fatta salva eventuale proroga legislativa del termine temporale previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017.

Articolo 12

(Controllo delle dichiarazioni del personale)

Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento dell'inquadramento nell'Area Terza, qualora conseguito, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari.

Articolo 13

(Inquadramento in ruolo)

Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori sono inquadrati nel profilo professionale di funzionario agrario del ruolo del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Sezione ICQRF – Area Terza, fascia retributiva F1.

Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. I dipendenti vincitori della presente procedura selettiva, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

Articolo 14

(Assegnazione della sede di servizio)

L'assegnazione della sede di servizio avverrà in base alla preferenza espressa dai vincitori nel rispetto dell'ordine di posizionamento in graduatoria, sulla base delle seguenti sedi disponibili sino al numero dei posti messi a bando (sette):

- Amministrazione centrale n.1 posto;
- ICQRF Nord Ovest n. 1 posto;
- ICQRF Lombardia n. 1 posto;
- ICQRF Nord-Est n. 1 posto;
- ICQRF Emilia Romagna e Marche n. 1 posto;
- ICQRF Toscana e Umbria n. 1 posto;
- ICQRF Italia Meridionale n. 1 posto;
- ICQRF Italia Sud –Est n. 1 posto;
- ICQRF Sicilia n. 1 posto;
- ICQRF Sardegna n. 1 posto.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è l'Ufficio Agret IV.

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal dipendente sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e all'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. Rispetto a tali dati gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Le medesime informazioni sono comunicate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica del vincitore al solo fine del trattamento dei dati necessari all'espletamento degli adempimenti connessi alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Articolo 16

(Pubblicazione)

Il presente bando ed il decreto di approvazione della graduatoria finale sono pubblicati sulla pagina *Intranet* dell'Amministrazione nonché sul sito istituzionale del Ministero (<http://www.politicheagricole.it>). Sui predetti siti vengono, altresì, pubblicate tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura.

Articolo 17

(Accesso agli atti)

Ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. conformemente a quanto previsto dall'art.7 del D.M.31297 del 10 ottobre 2013, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.

Articolo 18

(Mezzi di impugnazione)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 19

(Disposizione finale)

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE

Salvatore Pruneddu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)